

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **46/2016** (ECLI:IT:COST:2016:46)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CRISCUOLO** - Redattore: **MORELLI**

Camera di Consiglio del **10/02/2016**; Decisione del **10/02/2016**

Deposito del **03/03/2016**; Pubblicazione in G. U. **09/03/2016**

Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, 5, c. 1°, e 147, c. 1°, del regio decreto 16/03/1942, n. 267.

Massime: **38764 38765**

Atti decisi: **ordd. 89 e 90/2015**

## ORDINANZA N. 46

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 5, primo comma, e 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi dal Tribunale ordinario di Vicenza, sezione fallimentare, con due

ordinanze del 13 giugno 2014, iscritte ai nn. 89 e 90 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che – nella fase prefallimentare di un giudizio implicante la possibilità della dichiarazione di fallimento della persona fisica insolvente (resistente in quel processo) – il Tribunale ordinario di Vicenza, sezione fallimentare, ha sollevato, con ordinanza depositata il 13 giugno 2014, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), «nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero alternativamente [la sottolineatura è nel dispositivo dell'ordinanza] nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della persona fisica come attività»;

che, secondo il rimettente, dette disposizioni violerebbero, infatti, gli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione, in ragione della «inadeguatezza dell'uso del termine “fallito”», in esse riferito a colui la cui impresa sia in stato di insolvenza, trattandosi di termine che «non è solo [...] tecnico giuridico», ma avrebbe «anche, e soprattutto,» una «portata ben più ampia che coinvolge la persona nella sua globalità, in tutte le sue sfere e relazioni sociali, e nel suo più intimo sentire ed amor proprio»;

che, in altro analogo giudizio in fase prefallimentare, la stessa sezione del Tribunale ordinario di Vicenza, con altra ordinanza in pari data, ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, del citato r.d. n. 267 del 1942, «nella parte in cui determinano il fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita, anziché limitarsi a determinarne la dichiarazione di insolvenza, in conseguenza della dichiarazione di fallimento (o di insolvenza) della società»;

che, secondo il Collegio a quo (che, con riguardo alla posizione del socio illimitatamente responsabile, reitera sostanzialmente le argomentazioni già svolte nella precedente ordinanza, nei confronti dell'imprenditore individuale persona fisica), la normativa denunciata contrasterebbe, in particolare, con il principio di eguaglianza per la disparità di trattamento, che comporterebbe, tra un soggetto fallibile ed un soggetto non fallibile, agli effetti della «capitis deminutio sociale conseguente alla attribuzione dell'appellativo “fallito”, che viene dato con sentenza ad una persona fisica, per l'insolvenza della sua impresa, o della società di cui è socio illimitatamente responsabile». E scontrerebbe «lo iato di sensibilità (sociale e giuridica) rispetto alla vigente Costituzione materiale, che più non tollera nel proprio sentire che un soggetto persona fisica debba essere qualificato “fallito”, sol perché la sua impresa commerciale (e solo essa) non abbia funzionato a dovere, eventualmente anche per cause esterne al suo volere»;

che, nei due giudizi introdotti dinanzi a questa Corte, i quali per connessione possono riunirsi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha identicamente concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per la non fondatezza di entrambe le sollevate questioni.

Considerato che la questione – di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942 – sollevata con la prima ordinanza, è manifestamente inammissibile, sia per il carattere virtuale della sua rilevanza (solo apoditticamente affermata, in carenza di alcun, pur necessario, previo accertamento in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti suscettibili di condurre alla declaratoria di fallimento prevista dalla normativa censurata), sia per il carattere dichiaratamente ancipite del suo petitum (per tutte, ordinanze n. 41 del 2015, n. 248 del 2014 e n. 328 del 2011);

che anche la questione – di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, del medesimo r.d. n. 267 del 1942 – sollevata con la seconda ordinanza, è, a sua volta, manifestamente inammissibile, per analoga inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, oltreché per il carattere non obbligato, e sostanzialmente addirittura creativo, della auspicata pronunzia additiva;

che, infatti, l'obiettivo del mutamento del nomen iuris dell'istituto in questione, che il rimettente si propone di conseguire attraverso l'incidente di costituzionalità – seppur apprezzabile nella delineata prospettiva di una più sensibile attenzione al valore della dignità della persona – presuppone, comunque, una valutazione, in ordine alla denominazione più appropriata di aspetti pertinenti alla disciplina del fallimento, certamente eccentrica rispetto ai poteri del Giudice delle leggi ed attinente invece proprium delle scelte riservate al legislatore. Come, del resto, dimostrato, de iure condendo, dal criterio direttivo individuato dal recente schema di disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministro della giustizia con decreto 24 febbraio 2015, consistente proprio nella previsione della sostituzione del termine «fallimento», con espressioni equivalenti, quali «insolvenza» o «liquidazione giudiziale».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vicenza, sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vicenza, sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*